

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

VENERDÌ 27 MAGGIO 1966

(57^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Perdita e ricostituzione della pensione statale » (127) (D'iniziativa del senatore Boccassi); e « Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro Ente pubblico » (1411) (D'iniziativa del deputato Santi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione del disegno di legge n. 1411, con assorbimento del disegno di legge numero 127):

PRESIDENTE	Pag. 666, 670
BATTAGLIA	670
BONACINA	670
ZAMPIERI, relatore	666

« Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche » (1703) (D'iniziativa del deputato Magno ed al-

tri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 662, 665, 666
BARTOLOMEI, relatore	662, 665
BATTAGLIA	664, 665, 666
CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per l'interno	665, 666
CREPELLANI	663
DE LUCA	663
GIANQUINTO	664
PETRONE	663, 664
ZAMPIERI	663, 664, 665

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bartolomei, Battaglia, Bonafini, Caruso, Chabod, Crespellani, De Luca Luca, Gianquinto, Petrone, Preziosi, Schiavone e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Aimoni, Jodice, Palumbo, Secchia e Zagami sono sostituiti,

rispettivamente, dai senatori Mammucari, Bonacina, Alcidi Rezza Lea, Ferrari Giacomo e Mongelli.

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli e il Sottosegretario di Stato per l'interno Ceccherini.

P R E Z I O S I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Magno ed altri: « Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche » (1703) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Magno, Speciale, D'Alessio, D'Alema, La Bella, Marchesi, Marras, Maulni, Mazzoni, Matarrese, Miceli, Nannuzzi, Raffaelli e Zoboli: « Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B A R T O L O M E I , *relatore.* Il disegno di legge in discussione prevede l'estensione, alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche. E precisamente, gli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, rispettivamente stabiliscono la concessione dell'applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle ferrovie dello Stato a favore degli elettori residenti nel territorio della Repubblica per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e, per coloro che per motivi di lavoro risiedono

all'estero, il diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano.

Ritengo che in linea di principio non si possa non esprimere parere favorevole su questo disegno di legge, sia perchè esistono precedenti — infatti nel 1962, con leggi n. 284 e 1527, si provvide ad estendere le facilitazioni in parola alle elezioni provinciali e comunali che si svolsero nel giugno e nel novembre di quell'anno — e sia perchè, avendo la legge, in seguito alla riforma delle norme sull'elettorato attivo, fissato la sede in cui il cittadino deve votare, è giusto che si concedano facilitazioni per il raggiungimento di quella sede; cioè il principio di diritto-dovere del cittadino, previsto dalla Costituzione per quanto concerne il diritto di voto, dev'essere, a mio avviso, confortato anche dalla concessione di facilitazioni di carattere pratico per l'esercizio, appunto, di tale diritto-dovere.

Desidero, però, fare alcune osservazioni di carattere formale.

Innanzitutto, ritengo che questa materia debba essere disciplinata con legge organica di carattere generale ed inquadrata nel concetto che mi sono permesso di esprimere, per evitare il ricorso a provvedimenti adottati all'ultimo momento. Su questo argomento, comunque, mi pare che il Governo abbia precise norme in elaborazione.

Inoltre, mi sorge il dubbio che questo disegno di legge, essendo collegato con le norme del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, possa non rientrare nella competenza di una Commissione deliberante. Qualcuno, infatti, ha avanzato la ipotesi che si potrebbe trattare di materia elettorale. Ora, non si tratta, è vero, di materia direttamente inerente alle operazioni di voto, ma è indubbio che si discute di norme intese a favorire l'espletamento di tale operazione. È una questione, comunque, che ho voluto portare all'attenzione della Commissione, affinché si pronunci in merito.

Un'ultima osservazione, infine, nasce dai tempi di entrata in vigore di questo provvedimento. Infatti, se lo approviamo così com'è formulato, esso entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale, cioè oltre il termine utile per essere applicato. Pertanto, mi permetto di proporre un articolo aggiuntivo, del seguente tenore: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

In tal modo si potrà ovviare all'inconveniente di cui ho detto.

P E T R O N E . Innanzitutto desidero dire che siamo d'accordo con il relatore circa la necessità di un articolo aggiuntivo, che fissi la decorrenza dell'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; diversamente, approveremo una norma, che, di fatto, non potrebbe trovare materiale applicazione.

Per quanto concerne poi, il dubbio manifestato dal senatore Bartolomei circa la competenza della Commissione a deliberare sul provvedimento in esame, ritengo che non abbia fondamento, in quanto il riferimento alle leggi elettorali è meramente formale; invece di stabilire in maniera autonoma le facilitazioni in esame per le elezioni comunali e provinciali, il disegno di legge si richiama infatti al contenuto degli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

C R E S P E L L A N I . A mio avviso, il disegno di legge in esame non concerne materia elettorale; si tratta soltanto di una circostanza — le elezioni del 12 e 13 giugno — in occasione della quale lo Stato rinuncia, allo scopo di facilitare agli elettori l'adempimento del proprio dovere, ad una parte delle sue entrate. Quindi, più che altro, dovrebbe essere una questione finanziaria, di competenza del Tesoro. Il sistema elettorale, cioè le modalità con cui l'elettore esercita il suo diritto-dovere — come lo ha chiamato il relatore — è assolutamente fuori discussione.

Mi pare, perciò, che le preoccupazioni sollevate dal senatore Bartolomei non abbiano ragione d'essere e che si possa senz'altro approvare questo disegno di legge.

Concordo, invece, col relatore sul fatto che, essendo divenuta prassi costante la concessione di queste facilitazioni, giungerebbe ormai opportuna una norma di carattere generale perchè la *ratio legis* e sempre la stessa.

Z A M P I E R I . Nel complesso, dichiaro di essere favorevole a questo provvedimento, così come sono favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dal relatore per quanto concerne la data di entrata in vigore della legge. Non sono favorevole, invece, all'estensione, a queste elezioni, delle facilitazioni previste dall'articolo 116 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati del 1957, e questo perchè recentemente è stata approvata una legge che fa coincidere il foro residenziale con il foro elettorale.

Ora, a mio avviso, estendendo le facilitazioni previste dall'articolo 116, verremmo a confermare che le liste elettorali compilate non sono conformi alla legge di recente approvata in Parlamento.

Si tratta, invero, di una disposizione che contraddice a quella in base alla quale l'elettore è iscritto nelle liste elettorali del luogo dove ha la sua residenza; per coloro che si trovano all'estero, la questione è un'altra. Possono esservi dei casi in cui un elettore, alla data delle elezioni, risieda altrove per ragioni di lavoro, ma intendiamoci bene: se prendiamo il vero, l'autentico lavoratore che ha il suo lavoro fisso fuori del luogo della propria residenza originaria, costui ha già stabilito la residenza nel luogo dove lavora; può esserci — questo è vero — il caso dello studente il quale si trasferisce per motivi di studio nel luogo dove esiste una Università, mentre ha la residenza in un paese dove questa Università manca, ma è un caso limite.

Ecco i motivi per cui proporrei un emendamento tendente a sopprimere, nel provvedimento in discussione il richiamo all'articolo 116.

D E L U C A . Desidero fare presente al collega Zampieri come abbia dimenticato che nel nostro Paese oltre tre milioni di

lavoratori del meridione operano nell'area del Mercato comune. Noi abbiamo, soltanto in Svizzera, oltre mezzo milione di lavoratori: e abbiamo centinaia di migliaia di lavoratori stagionali. Dalla mia terra, la Calabria, oltre 143 mila sono i lavoratori che partono a marzo e ritornano a ottobre e questi hanno la residenza in Calabria e di lì non si muovono; non si tratta di cento o di mille unità ma, ripeto, soltanto nella mia regione, i lavoratori stagionali sono 143 mila. Ecco perchè se sopprimiamo il richiamo all'articolo 116, snaturiamo lo stesso spirito animatore del provvedimento. Non capisco poi la distinzione che il collega Zampieri ha fatto circa il lavoratore vero, autentico; che lavori a Milano o che lavori in Svezia il lavoratore è sempre lavoratore.

Sono quindi contrario all'emendamento proposto dal senatore Zampieri e invito i colleghi a respingerlo.

ZAMPIERI. Ma l'articolo 117, che naturalmente rimane, concede il viaggio gratuito a tutti coloro che, per motivi di lavoro, si trovano al di là dei confini d'Italia, quindi quella agevolazione, con la mia proposta, rimane per chi si trovi in Germania, o in Belgio o in altri Paesi!

PETRONI. Occorre precisare una questione di fondo. Fino a poco tempo fa, la legge elettorale stabiliva la facoltà alternativa, per l'elettore, di votare, o nel luogo di residenza, o nel luogo di nascita, o nel centro principale della Regione, cioè a dire nel suo domicilio, inteso nell'accezione giuridica. Quindi residenza, domicilio e nascita rappresentavano le tre possibilità di scelta del cittadino italiano, all'interno del territorio nazionale. La nuova legge elettorale impone coattivamente al cittadino di votare nel luogo di residenza, che può essere però diverso dal centro dei propri affari. Prima c'era la facoltà di scegliere liberamente dove votare: oggi non c'è più questa facoltà. E poichè il cittadino deve compiere il proprio diritto-dovere (perchè è dovere del cittadino esprimere il proprio voto, al punto che se non vota dovrebbe essere scritto sul suo certificato penale che non ha

votato, almeno la legge in vigore così dice) una tale spesa deve essere posta a carico dello Stato.

Per quanto riguarda la questione dei lavoratori, non si può accettare la tesi Zampieri secondo la quale chi ha un'occupazione fissa ha già, necessariamente, cambiato residenza: abbiamo centinaia di migliaia di lavoratori, a prescindere da quelli all'estero, che emigrano stagionalmente, che vanno a lavorare per tre o quattro mesi al Nord e poi rientrano nei loro paesi al Sud: questa gente ha diritto di votare, anche se non ha il diritto alla residenza stabile nel luogo di lavoro.

Ecco perchè l'emendamento Zampieri deve essere respinto.

GIANQUINTO. Vorrei pregare il collega Zampieri di non insistere nel suo emendamento e di ritirarlo, perchè, oltre tutte le ragioni, giuste, acutamente esposte dal senatore Petrone, esso va contro lo spirito del provvedimento in discussione che è quello di agevolare l'esercizio del diritto di voto a tutti coloro i quali non si trovano nel luogo dove devono votare e che devono quindi affrontare un viaggio per poter compiere un dovere e affermare un diritto, manifestazione di sovranità popolare. Torno quindi a pregare il collega Zampieri di desistere dalla sua proposta.

BATTAGLIA. Mi pare che non sia privo di fondamento quanto ha or ora detto il collega Zampieri, anche se, per quanto riguarda il caso in specie, dovremmo poter superare l'ostacolo; non è senza effetto quello che egli ha detto, perchè non v'ha dubbio che la nuova legge elettorale impone di votare laddove si ha la residenza, e che pertanto le agevolazioni, indicate nell'articolo 116 del testo unico, come tali, dovrebbero essere eliminate.

Però è altrettanto chiaro che non potranno servirsi di tali agevolazioni coloro i quali si vogliono recare nel luogo elettorale che sia già sede della loro residenza; essi, in fatti, dovrebbero addirittura allontanarsi, per poter poi tornare al luogo elettorale. Ecco perchè, pur condividendo in linea di

I^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)57^a SEDUTA (27 maggio 1966)

principio la preoccupazione del collega Zampieri (che sarà anche nostra, quando discuteremo una legge elettorale di natura generale), dichiaro che voterò a favore di questo provvedimento.

ZAMPIERI. Dichiaro di ritirare l'emendamento che ho proposto.

BARTOLOMEI, *relatore*. A parte il merito delle agevolazioni, sul quale non si deve discutere questa mattina, si tratta di estendere alle elezioni amministrative le agevolazioni già previste per le elezioni politiche; se dovessimo sollevare delle eccezioni, le dovremmo sollevare in sede di riesame del contenuto degli articoli 116 e 117, non ora. Quindi, poichè si è parlato dell'esigenza di una legge organica di carattere generale in merito a questa materia, mi permetterei di sottoporre alla Commissione un ordine del giorno così formulato:

« La 1^a Commissione permanente del Senato della Repubblica, discutendo il disegno di legge n. 1703, invita il Governo a riesaminare tutta la materia relativa alle agevolazioni per favorire la partecipazione degli elettori al voto, sia in caso di elezioni politiche che amministrative, predisponendo un unico, organico provvedimento ».

Con questo non ho altro da aggiungere.

BATTAGLIA. Prego il collega senatore Bartolomei di ritirare questo ordine del giorno: facciamo passare il disegno di legge così come è, senza aggiunte particolari.

BARTOLOMEI, *relatore*. Però questo ordine del giorno cerca di riassumere una carenza rilevata un po' da tutte le parti, finora!

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dopo le dichiarazioni del relatore in merito a questo disegno di legge, al Governo non resta alcunchè da aggiungere, in quanto condivide in pieno tali dichiarazioni.

Desidero ricordare alla Commissione che il Governo ha allo studio uno schema di

disegno di legge per disciplinare in via generale e permanente tutta la materia; esso riguarda, come dice la prima parte dell'ordine del giorno presentato dal relatore, le agevolazioni concesse ai cittadini per favorirne il diritto-dovere di votare.

Nel testo originario di questo provvedimento vi era una dizione generica sul modo come reperire i fondi, ma tale dizione, con l'approvazione della Commissione bilancio della Camera, è stata emendata con l'indicazione del capitolo nel quale si possono reperire i 270 milioni necessari a rimborsare il Ministero dei trasporti della diminuzione di introiti conseguente all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda, di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 270 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Dopo l'articolo 2 il relatore, senatore Bartolomei, propone di inserire un articolo 3 del seguente tenore:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal relatore e dal senatore Crespelani il seguente ordine del giorno:

« La 1ª Commissione del Senato della Repubblica, discutendo il disegno di legge numero 1703, invita il Governo a riesaminare tutta la materia relativa alle agevolazioni per favorire la partecipazione degli elettori al voto, sia in caso di elezioni politiche, che amministrative, predisponendo un unico, organico provvedimento ».

B A T T A G L I A . Mi astengo dal votare l'ordine del giorno unicamente per la sua formulazione, che avrei voluto rivedere con maggior calma.

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo dichiara di accettare l'invito contenuto in questo ordine del giorno, il quale sta ad indicare come, e con quale interesse, il Senato segua i problemi elettorali.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'ordine del giorno accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Santi: « Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro Ente pubblico » (1411) (Approvato dalla Camera dei deputati) con assorbimento del disegno di legge d'iniziativa del senatore Boccassi: « Perdita e ricostituzione della pensione statale » (127)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge

d'iniziativa del deputato Santi: « Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro Ente pubblico », già approvato dalla Camera dei deputati, e del disegno di legge d'iniziativa del senatore Boccassi: « Perdita e ricostituzione della pensione statale ».

Ricordo che i due disegni di legge, assegnati alla Commissione in sede referente, sono stati poi, su richiesta unanime della Commissione stessa, deferiti a noi in sede deliberante.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A M P I E R I , *relatore*. Riconfermo la mia proposta di accoglimento del provvedimento n. 1411, così com'è formulato, senza apportarvi alcuna modificazione, secondo quanto da me esposto nella relazione già svolta dinanzi alla Commissione in sede referente, di cui, peraltro, espongo ora un compendio.

Due disegni di legge affini sono al nostro esame: l'uno (n. 1411) d'iniziativa del deputato Santi, presentato alla Camera il 16 maggio 1963 ed ivi approvato, con modificazioni, in sede legislativa il 19 ottobre 1965 dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina del rapporto di pubblico impiego), trasmesso al Senato il 27 ottobre stesso; l'altro (n. 127) d'iniziativa del senatore Boccassi, presentato il 18 settembre 1963.

Questi disegni di legge, atteso il contenuto, abbisognano d'essere esaminati insieme, anche se il primo, in caso di approvazione, può far decadere il secondo per mancanza di oggetto.

Il disegno di legge Santi abroga (articolo 1) ogni disposizione (e perciò tanto legislativa quanto regolamentare) che, per condanna penale o per provvedimento disciplinare, causi la perdita o la riduzione o la sospensione del diritto, dei dipendenti dello Stato e di quelli degli altri Enti pubblici, a conseguire e a godere la pensione e qualsiasi altro assegno o indennità da liquidarsi a seguito della cessazione del rapporto di dipendenza, ed insieme e conseguentemente (articolo 2) ripristina per intero pensioni, as-

segni e indennità perduti, ridotti, o sospesi; il ripristino avviene *ope legis* dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del disegno di legge, così che non si ha retroattività. Sancisce (articolo 4) la sequestrabilità della pensione in misura non superiore ad un quinto, valutato al netto di ritenuta, e anche fino a concorrenza dell'intero degli altri assegni o indennità, e la possibile rifusione del danno, ad accertamento avvenuto con sentenza passata in giudicato, mediante trattenuta degli importi dovuti per assegni, o indennità, non rientranti nella pensione e del quinto della pensione stessa calcolato come sopra. Infine (articolo 3) estende l'applicazione delle medesime norme nei confronti dei lavoratori che, pur non essendo dipendenti dello Stato o di altro Ente pubblico, hanno comunque titolo a pensione o ad altri assegni o indennità.

Il disegno di legge Boccassi è invece diretto a ripristinare, a domanda, per i dipendenti dello Stato, il diritto alla pensione, perduta a causa di condanna penale o di destituzione, nei casi di riabilitazione o di revoca della destituzione.

Come si evince dalla relazione che accompagna il disegno di legge Santi, i motivi che l'hanno promosso sono:

a) nei riguardi dei dipendenti dello Stato e degli altri Enti pubblici:

1) la ritenuta ingiustizia di aggiungere alla pena principale della perdita del posto altra pena accessoria di carattere pecuniario che si riversa sugli aventi causa del reo esenti da qualsiasi addebito;

2) la ritenuta ingiustizia nel sottrarre al colpevole danaro appartenentegli trattenuto nella cassa delle pensioni e costituente parte della remunerazione dovutagli per l'opera prestata;

b) nei riguardi dei rimanenti lavoratori, la considerazione (corollario del secondo motivo addotto per i dipendenti da pubbliche Amministrazioni) che le indennità liquidabili alla cessazione del rapporto d'impiego costituiscono remunerazione differita.

Il senatore Boccassi giustifica il suo disegno di legge col fatto che la riabilitazione, per l'articolo 178 del Codice penale, estingue le pene accessorie e che pertanto, in analogia, risponde a giustizia il ripristino automatico del diritto a pensione, senza ricorso al giudizio della Commissione di cui all'articolo 183 del testo unico n. 70 del 21 febbraio 1895, la quale può anche negarlo in contrasto con l'istituto della riabilitazione e dell'estinzione delle pene accessorie; e, per la revoca della destituzione, il fatto che essa evidentemente corregge una pena già inflitta non secondo giustizia.

La Corte costituzionale con sentenza n. 3 in data 7 gennaio 1966 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28 secondo comma, n. 5, del Codice penale (in base a cui l'interdizione perpetua dai pubblici uffici priva il condannato « degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro Ente pubblico »), nonché del terzo comma dello stesso articolo 28 del Codice penale (che riguarda l'interdizione temporanea dai pubblici uffici) dove dispone che, per la sua durata, l'interdizione suddetta priva il condannato della capacità di acquistare, esercitare e godere i diritti agli stipendi, alle pensioni ed agli altri assegni come sopra dovuti; e, conseguentemente, ha anche dichiarato l'illegittimità costituzionale:

a) dell'articolo 183, comma primo, lettera a), e comma terzo, del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni civili e militari, dove si recita:

« Art. 183¹: Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità e il godimento della pensione o degli assegni già conseguiti, si perdono dagli impiegati civili e dai militari di ogni grado:

a) per condanna, che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici »;

« Art. 183³: Perdono ugualmente il diritto a conseguire e godere la pensione, la vedova e gli orfani che siano incorsi in una delle condanne di cui al capoverso a) del presente articolo »;

b) dell'articolo 29, comma primo lettera a), e comma quarto, del regio decreto-legge 1 dicembre 1925, n. 2383, sul trattamento di quiescenza dei salariati statali, dov'è disposto:

« Art. 29¹: Il diritto a conseguire la pensione o l'indennità e il godimento della pensione già conseguita si perdono dai salariati statali:

a) per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici »;

« Art. 29⁴: Perdono egualmente il diritto a conseguire e godere la pensione la vedova e gli orfani che siano incorsi in una delle condanne di cui alla lettera a) del presente articolo »;

c) dell'articolo 43, comma primo, n. 1, e comma secondo, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli enti locali, dov'è sancito:

« Art. 43¹: Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione e il godimento della pensione già conseguito si perdono dall'impiegato:

1) per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici »;

« Art. 43²: Perdono egualmente il diritto a conseguire l'indennità o la pensione e a godere la pensione già conseguita la vedova e gli orfani incorsi in condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici »;

d) dell'articolo 42, comma primo, n. 1, e comma secondo, e dell'articolo 43 della legge 2 luglio 1941, n. 934, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni a salariati degli enti locali, dov'è disposto:

« Art. 42¹: Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione e il godimento della pensione già conseguita si perdono dal salariato:

1) per condanna che abbia per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici »;

« Art. 42²: Perdono ugualmente il diritto a conseguire l'indennità o la pensione e a godere la pensione già conseguita la vedova e gli orfani incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

« Art. 43: L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità o la pensione e il godimento della pensione già conseguita rimangono sospesi nel caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che sia interamente decorsa la durata dell'interdizione o l'interdizione stessa sia estinta »;

e) infine dell'articolo 36, comma primo, e dell'articolo 37, comma primo, della legge 6 luglio 1939, n. 1035, sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, dov'è dichiarato:

« Art. 36¹: Il diritto a conseguire l'indennità o la pensione diretta od indiretta e al godimento della pensione già conseguita si perde per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

« Art. 37¹: L'esercizio del diritto a conseguire l'indennità o la pensione e il godimento della pensione già conseguita rimangono sospesi nel caso di condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, fino a che sia interamente decorsa la durata assegnata all'interdizione o la pena stessa sia estinta ».

L'incostituzionalità non è dalla Corte estesa alle ipotesi relative a trattamenti economici non aventi titolo in un rapporto di lavoro (come: pensioni di guerra, pensioni di grazia, e simili); infatti le norme dichiarate incostituzionali riguardano unicamente gli stipendi, le pensioni e le altre indennità comunque traenti origine da rapporto di lavoro.

Dichiara la Corte, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione (diritto nel lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa), che « la retribuzione dei lavoratori — tanto

quella corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, quanto quella differita, a fini previdenziali, alla cessazione di tale rapporto, e corrisposta, sotto forma di trattamento di liquidazione o di quiescenza, a seconda dei casi, allo stesso lavoratore o ai suoi aventi causa — rappresenta nel vigente ordine costituzionale (che, tra l'altro, l'articolo 1 della Costituzione definisce fondato sul lavoro), una entità fatta oggetto, sul piano morale e su quello patrimoniale, di particolare protezione»; per cui « non può ritenersi conforme alla Costituzione » che « una sanzione » riferita a remunerazione per rapporto di lavoro « venga collegata puramente e semplicemente all'entità della pena detentiva inflitta », pur non escludendo « in via assoluta la possibilità » di trattenute sugli importi « traenti titolo da un rapporto di lavoro ». E tutto ciò, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione (che proclama avere i cittadini pari dignità sociale ed essere tutti uguali davanti alla legge senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali), indifferentemente che « il trattamento retributivo avente titolo in un rapporto di lavoro . . . sia posto a carico di una pubblica Amministrazione o di un soggetto privato ».

Ora, per le considerazioni esposte in diritto dalla Corte costituzionale, oltre che per quelle di carattere morale (d'altro lato il diritto che non affondi le radici nella morale perde ogni consistenza di giustizia) formulate nella relazione Santi, sembra al relatore che il disegno di legge n. 1411 sia da approvarsi. Nè, sempre a parere del relatore, dovrebbe lasciare perplessi la revoca di tutte le disposizioni che prevedono la riduzione o la perdita o la sospensione, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, del diritto del dipendente (tanto di pubbliche Amministrazioni quanto di soggetti privati), sia o non perpetua la interdizione dai pubblici uffici, di godere della pensione e delle altre indennità dipendenti da rapporto di lavoro, e non da altri titoli, se la condanna, oltre che ad ammonimento e a ristabilimento dell'ordine giuridico offeso, deve anche servire al rav-

vedimento e al reinserimento di chi ha mancato nella vita familiare e sociale, mirandosi, nel moderno concetto della pena, non alla morte, ma alla conversione del peccatore. Se in più si considera che la retribuzione dei lavoratori, tanto quella corrisposta nel corso del rapporto di lavoro, quanto quella differita a fini previdenziali alla cessazione di tale rapporto, costituisce nel vigente ordine politico e giuridico, come bene afferma la Corte costituzionale, una entità di particolare protezione sul piano morale e su quello patrimoniale, non è chi non veda come si possa, a fil di logica, privare il titolare dei suoi diritti per investirne, in entità ridotta, il suo coniuge e figli minori giusta le disposizioni particolari del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, sulle pensioni civili e militari; disposizioni che verrebbero a cadere con l'approvazione del disegno di legge in esame, essendo accessorie di norma principale non più ammessa. D'altro lato lo stesso disegno di legge con l'articolo 4 prevede il risarcimento del danno, sia il datore d'opera pubblica Amministrazione o soggetto privato, mediante la sequestrabilità e pignorabilità della pensione fino a concorrenza del quinto e degli altri assegni o indennità fino a concorrenza dell'intero, e la rifusione mediante ritenuta anche degli interi assegni o indennità non rientranti nella pensione e del quinto della pensione stessa, in accordo così con la precitata sentenza della Corte costituzionale, che, come già detto, non esclude in via assoluta la possibilità di misure dirette a ripetere il danno sul trattamento economico traente titolo da rapporto di lavoro.

Per abbondare non è vano sottolineare che le norme del disegno di legge in discussione (e ciò serve a precisare la volontà del legislatore) si riferiscono soltanto a titoli derivanti da rapporto di lavoro e non ad altre ipotesi, e che, sarebbe superfluo affermarlo, vengono a correggere nei limiti del loro oggetto la legislazione vigente in rapporto alla menzionata sentenza della Corte costituzionale rimandando soltanto la materiale soppressione delle norme abrogate in sede di aggiornamento della legislazione medesima.

L'approvazione del disegno di legge in discussione (anche ciò sarebbe superfluo ricordare) causa altresì l'improponibilità di quello n. 127 del senatore Boccassi; disegno di legge, questo, che potrebbe essere ulteriormente esaminato ed emendato soltanto in caso di reiezione di quello del deputato Santi. Ma tale reiezione, a parere del relatore, significherebbe abbandono da parte del potere legislativo dell'opera di adeguamento di leggi vigenti ai principi ed alle norme della Costituzione.

Come relatore devo dire che non condivido il parere espresso dalla 2^a Commissione e sono contrario all'accoglimento di eventuali emendamenti al riguardo per i motivi che sono emersi nel corso dell'esame, più che esauriente, avvenuto nella nostra Commissione in sede referente.

Per quanto concerne l'ultimo comma dell'articolo 4, a mio avviso, non c'è alcun dubbio che rimangano ferme e inalterate le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

PRESIDENTE. Do anzitutto lettura del disegno di legge n. 127, del quale il senatore Zampieri ha proposto l'assorbimento nel disegno di legge n. 1411:

Articolo unico.

A favore di tutti i dipendenti statali che siano incorsi nella perdita del diritto alla pensione per una delle cause previste dall'articolo 183 del testo unico n. 70 del 21 febbraio 1895, e successive modificazioni, in caso di riabilitazione o di revoca della destituzione il diritto è ripristinato in misura intiera.

Il ripristino ha luogo automaticamente con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Desidero ricordare alla Commissione che il disegno di legge n. 127, d'iniziativa del senatore Boccassi, ha finalità convergenti con quelle del provvedimento in discussione. Pertanto, se non si fanno osservazioni, e dal

momento che anche il senatore Lepore, relatore del disegno di legge Boccassi, si è dichiarato d'accordo, il disegno di legge n. 127 è da considerare assorbito.

(Così rimane stabilito).

BATTAGLIA. Signor Presidente, avendo discusso questo disegno di legge in sede referente, non abbiamo, vorrei dire, la consacrazione dei lavori preparatori, per cui sarebbe opportuno, a mio avviso, ripetere in questa sede, non già tutta la discussione, ma soltanto una precisazione per quanto concerne l'articolo 1, e cioè che la non sequestrabilità e la non pignorabilità della pensione è limitata ad un quinto, mentre la buonuscita e la liquidazione sono pignorabili e sequestrabili nella loro interezza.

Desidero che questo sia chiaro affinché, successivamente, non sorgano equivoci.

BONACINA. Desidero dichiarare che non solo sono d'accordo con quanto detto dal senatore Battaglia, ma che deve ritenersi per fermo che la non sequestrabilità e la non pignorabilità al di sopra di un quinto per debiti nei confronti dello Stato, previste all'articolo 4, lascia integro tutto il sistema delle eccezioni alla insequestrabilità ed impignorabilità, di cui all'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1411 di cui do lettura:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la perdita, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno od inden-

nità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza.

(È approvato).

Art. 2.

La pensione e gli altri trattamenti previsti dal precedente articolo 1, che siano stati perduti, ridotti o sospesi, sono ripristinati integralmente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge si applica anche nei riguardi delle persone diverse dal dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico che a norma delle disposizioni vigenti hanno od avevano, comunque, titolo alla pensione o ad altri trattamenti previsti dal precedente articolo 1.

(È approvato).

Art. 4.

La pensione e gli altri trattamenti previsti dagli articoli 1 e 3 della presente legge sono sequestrabili e pignorabili per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente.

Quando i crediti predetti siano stati accertati con sentenza passata in giudicato, il

ristoro del danno subito dall'Amministrazione può avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere.

La pensione, comunque, non può essere sottoposta a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore ad un quinto, valutato al netto di ritenuta.

(È approvato).

Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Bonacina, Battaglia e Bonafini il seguente ordine del giorno:

« La 1^a Commissione del Senato, approvato il disegno di legge n. 1411, afferma che la specialità della norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 4 del disegno di legge lascia integro il sistema generale delle eccezioni alla insequestrabilità e impignorabilità stabilito dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge n. 1411 nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari